STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., un'associazione, in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:

IL PULMINO VERDE - ONLUS

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'efficacia della suddetta clausola è subordinata alla decorrenza del termine ex art. 104 c.2 d.lgs. 117/2017; nello stesso termine si avrà contestuale cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Torino.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale ad altro indirizzo, anche in altra città ed inoltre potrà istituire sedi operative e secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Scopi

L'Associazione opera in ambito assistenziale e benefico e ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà e promozione sociale, operando a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nonché operando, limitatamente agli aiuti umanitari, nei confronti di componenti di collettività estere.

In particolare sono obiettivi dell'Associazione:

a) Operare nell'ambito delle catastrofi naturali;
b) Operare nell'ambito delle periferie urbane e dei contesti territoriali degradati;
c) Operare nell'ambito dei fenomeni migratori inseriti nel contesto della crisi dei rifugiati.

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà, svolgere le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 7 e 5 (lettere i), n), r), u), v), w)) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, a titolo esemplificativo:

- Raccogliere, ai sensi all'art. 7 del d. lgs. 117/2017, e distribuire fondi e beni materiali, quali a titolo indicativo ma non esaustivo: vestiario, cibo, suppellettili, materiale didattico;
- Organizzare interventi di prevenzione del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nei diversi momenti di accoglienza;
- Promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi, stage, workshop, articoli e reportage utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- Stabilire collaborazioni con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;

- Stabilire collaborazioni con associazioni internazionali al fine di creare una rete strutturata di solidarietà;
- Concorrere a creare le condizioni per agevolare la partecipazione nell'ambito sociale e della cooperazione;
- Partecipare a bandi e progetti nazionali ed extranazionali promossi da enti, istituzioni, fondazioni aventi ad oggetto interventi negli ambiti in cui opera l'Associazione.

Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte sia direttamente, sia indirettamente tramite altre associazioni.

Nei casi in cui, nell'ambito degli "aiuti umanitari", l'Associazione intenda destinare fondi e/o beni materiali all'estero ciò sarà fatto identificando preliminarmente l'istituzione accreditata destinataria dei beni e/o fondi, alla quale saranno preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell'aiuto umanitario.

Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà interfacciarsi con realtà analoghe sia in Italia, sia all'estero; l'Associazione inoltre potrà partecipare in qualità di socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti e organismi aventi finalità sociali e benefiche.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà fare, fermo restando le disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, tutto quanto ritenuto necessario, tra cui: concludere contratti o transazioni con enti, pubbliche amministrazioni, imprese e privati, ivi compresi i contratti bancari di ogni tipo, l'accensione di mutui e di finanziamenti, l'acquisto, la locazione, l'uso, il comodato di immobili, mobili, beni strumentali,

l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.

L'Associazione si impegna ad agire seguendo principi di tutela delle minoranze, senza discriminazione di sesso, religione, razza, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.

Resta fermo ed inteso che l'Associazione non svolgerà, ed è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.

TITOLO II

SOCI E DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 5 - Soci

Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa e coloro, persone fisiche o enti, che verranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumersi con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o gli enti che hanno presentato domanda di ammissione e sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti che condividendo le finalità dell'Associazione ne sostengono lo sviluppo con contributi in denaro, o in attività svolta a favore dell'Associazione, ritenuti dal Consiglio Direttivo di particolare importanza.

Sono Soci Onorari coloro che, nel corso della vita dell'Associazione, vengono con deliberazione del Consiglio Direttivo invitati a partecipare all'Associazione per particolari benemerenze ed accettano l'invito.

Articolo 6 – Pari diritti tra soci

La disciplina del rapporto associativo è improntata a principi di democrazia ed è uniforme a prescindere dalla categoria di appartenenza. Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. In particolare tutti i soci, maggiori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dell'organo direttivo.

Articolo 7 – Esclusione della temporaneità della partecipazione

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere, mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La qualità di socio, oltre che per recesso, si perde inoltre per decesso, per morosità nel versamento della quota annuale o indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. L'esclusione per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione per indegnità, o incompatibilità, è invece demandata a delibera dell'Assemblea dei Soci. Ai soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non compete alcun diritto di rimborso delle quote versate, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione; l'esclusione ha effetto dalla data di assunzione della delibera.

Articolo 8 – Amici dell'Associazione

Sono Amici dell'Associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi e che non chiedano l'ammissione come socio. Il Consiglio potrà ri-

conoscere la qualifica di Amico anche a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell'Associazione.

TITOLO III

PATRIMONIO, QUOTE, ESERCIZI SOCIALI

Articolo 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote versate dai Fondatori;
b) dalle quote sociali e dai contributi volontari di adesione;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
d) dalle entrate derivanti da servizi svolti dall'Associazione, anche in forma convenzionata, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni, eredità e lasciti;
f) dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
g) dai contributi di Stati esteri, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
h) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) da ogni altra entrata, compatibile con i fini dell'Associazione, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.

Le quote versate dai Soci Fondatori e le quote sociali, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 10 - Quote

Nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo, tutti i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, ferme restando le eccezioni di seguito previste. In considerazione dei contributi, in denaro o in attività, offerti all'Associazione dai Soci Sostenitori, il Consiglio Direttivo può esentarli dal versamento della quota associativa annuale. Parimenti, il Consiglio Direttivo può esentare dal versamento della quota associativa annuale i Soci Onorari, in ragione delle particolari benemerenze degli stessi.

Articolo 11 - Esercizi sociali e rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, ai sensi degli art. 13 e 14 del d. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico finanziario approvato dall'Assemblea viene depositato presso la sede sociale e depositarlo ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 presso il RUNTS. I soci hanno facoltà di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico finanziario potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Articolo 12 - Divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi,

riserve o capitale e obbligo di impiego per le attività dell'Associazione

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e dovranno essere utilizzati e impiegati dalla Associazione per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

TITOLO IV

ORGANI E CARICHE

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Cariche dell'Associazione

Le cariche dell'Associazione sono:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Tesoriere;

d) il Segretario;

e) il Coordinatore, se nominato;

f) il Revisore dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione.

In deroga a quanto sopra l'Assemblea potrà deliberare un compenso per quelle cariche il cui assolvimento comporti un impegno di tempo ritenuto

dall'Assemblea stessa rilevante; così come potrà stabilire compensi per le cariche impegnate in missioni di particolare rilevanza.

Articolo 15 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea, che ha carattere sovrano, è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio. Ogni socio, maggiore di età, ha diritto di voto e precisamente ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci, inclusi i membri del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque nella città dove ha sede l'Associazione o in modalità telematica.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata della maggioranza dei soci.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso di convocazione scritto (indicante l'ordine del giorno, la data, il luogo o il link dello strumento telematico e l'ora dell'assemblea), spedito a ciascun socio (a mezzo posta, telefax o e-mail), almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in man-

canza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. L'Assemblea, nei casi in cui ne ravveda la necessità, nomina due scrutatori. Compete al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017;
b) la nomina del Consiglio Direttivo;
c) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ivi incluse le delibere di esclusione dei soci per indegnità o per incompatibilità;
d) le eventuali modifiche dello statuto, l'eventuale adozione e le successive modifiche al regolamento e lo scioglimento dell'Associazione;
e) la nomina del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 117/2017;
f) la determinazione di eventuali compensi da attribuire alle cariche sociali.

Articolo 17 - Quorum assembleari

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e sono prese a maggioranza di voti. In seconda eventuale convocazione (che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione) le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, le deliberazioni inerenti l'adozione o modifica di regolamenti e la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio devono essere approvate, sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da quattro a nove membri eletti tra i soci.

Il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e qualora ritenuto utile il Coordinatore. La carica di Coordinatore può essere cumulata con una delle altre cariche ivi previste.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) cura in generale la gestione dell'Associazione;
c) delibera sulle attività da svolgere per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione;
d) delibera sull'ammissione degli associati, entro sessanta giorni dalla richiesta, e sulla esclusione degli associati per morosità;
e) redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione;
f) procede, in caso di necessità, all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, sia con soci sia con terzi, de-

terminandone retribuzioni e compensi;

g) istituisce sedi operative e secondarie;

h) determina la struttura organizzativa operativa;

i) delibera sull'affiliazione e/o sulla partecipazione ad altre associazioni, enti e organismi;

j) predispone, qualora ritenuto utile al buon andamento dell'Associazione, uno o più regolamenti, ed eventuali successive modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k) istituisce, se necessario, comitati scientifici e commissioni tecniche, nominandone i componenti.

Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Articolo 19 - Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Articolo 20 - Durata in carica del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un proprio membro, il Consiglio, alla prima riunione utile, può procedere direttamente alla sostituzione per cooptazione tra i soci; il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Articolo 21 – Il Presidente

Il Presidente è il Socio a cui è demandata la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente è nominato, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Presidente:

a) convocare il Consiglio Direttivo;
b) presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
c) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
d) rappresentare il Consiglio Direttivo nei rapporti con l'Assemblea dei Soci;
e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare i propri poteri, definendone l'ambito e con approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori, nei limiti della delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Articolo 22 – Il Vice Presidente

Il Vicepresidente è il Socio a cui è demandata la funzione di surroga del Presidente.

Il Vicepresidente è nominato, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Vicepresidente:

a) assolvere ai compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
b) coadiuvare il Presidente nei compiti a questo demandati.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni.

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il Socio a cui è demandata la cura delle delibere del Consiglio Direttivo in ambito amministrativo, economico, finanziario, contabile.

Il Tesoriere è nominato, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Tesoriere:

a) curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese;
b) predisporre il rendiconto economico finanziario dell'Associazione che il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Al Tesoriere, a fronte di delibera del Consiglio Direttivo, è dato potere di:

a) aprire conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le operazioni a questi inerenti;
b) accendere finanziamenti, prestiti, mutui, leasing;
c) stipulare contratti di affitto, di allacciamento luce, telefono, acqua, gas;
d) acquistare o noleggiare i beni mobili e immobili e le attrezzature necessari al funzionamento dell'Associazione;
e) intrattenere eventuali rapporti con i Pubblici Uffici e svolgervi tutte le operazioni che si rendessero necessarie.

Il Tesoriere può delegare i propri poteri, definendone l'ambito e con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica tre anni.

Articolo 24 – Il Segretario

Il Segretario è il Socio a cui è demandata la funzione di supporto alla Presidenza.

Il Segretario è nominato, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Segretario:

a) collaborare con il Presidente per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) redigere i verbali, e controfirmarli, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) tenere il Libro Soci;
d) assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Tesoriere ne assume le funzioni, fatta salva la possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.

Il Segretario dura in carica tre anni.

Articolo 25 – Il Coordinatore

Il Coordinatore, qualora nominato, è il Socio a cui è demandata la funzione di coordinare e promuovere le attività dell'Associazione.

Il Coordinatore è nominato, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Coordinatore:

a) verificare la congruenza tra le attività svolte;
b) coordinare gli ambiti di intervento e le persone negli stessi impegnate;
c) proporre nuove iniziative.

Il Coordinatore dura in carica tra anni.

Articolo 26 – Il Revisori dei Conti

Il Revisore, qualora nominato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 117/2017, è il soggetto, anche scelto tra i non soci, a cui è demandato il controllo amministrativo dell'Associazione.

Il Revisore è nominato, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei Soci partecipanti, dall'Assemblea, qualora la stessa ritenga opportuno istituirne la carica.

Sono compiti del Revisore:

a) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
b) verificare la regolarità e la trasparenza delle operazioni, delle scritture e dei documenti amministrativi dell'Associazione;

c) accompagnare con una propria relazione il rendiconto economico finanziario dell'Associazione.

Il Revisore dura in carica tre anni.

Il Revisore nel corso del suo mandato non deve avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'Associazione. Egli può partecipare, prendendovi la parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito ai criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. L'organo liquidatorio nominato, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglierà l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operante in identico o analogo settore rispetto a quello dell'Associazione, a cui devolvere il residuo patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs n. 117/2017), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso è espressamente previsto qualsivoglia rimborso ai soci.

Articolo 28 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra l'Associazione ed i soci in relazione al rapporto associativo o in relazione all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, nonché qualsiasi controversia dovesse in-

sorgere tra l'Associazione e i liquidatori, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'apposito ente istituito dalla Camera di Commercio di Torino.

Qualora il predetto tentativo dovesse rivelarsi infruttuoso, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato rapido secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

Articolo 29 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.